



## Comune di S A S S A R I

### Ordinanza n. 3 del 18/01/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

**MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2. CONFERMA DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LE OCCASIONI DI AFFOLLAMENTO.**

#### IL SINDACO

**VISTO** il DPCM 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» pubblicato sulla GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021

**VISTO** il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 14.01.2021 che proroga al 30 Aprile 2021 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

**TENUTO CONTO** del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

**VISTO** il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2020 n.35, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente

presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**TENUTO CONTO** del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**ESAMINATE** le Ordinanze del Ministero della Salute;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 anche a livello locale;

**ATTESA** l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**RILEVATO** che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche e che a questo scopo appare fondamentale confermare l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine sia al chiuso che all'aperto;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**RITENUTO** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sassari;

Per le motivazioni espresse, fermo restando l'obbligo di applicazione di quanto sancito dal DPCM del 14 gennaio 2021,

## **ORDINA**

a) È fatto obbligo sull'intero territorio comunale di indossare le mascherine quali protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si cammina lungo strade o piazze dell'ambito urbano frequentate da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi;

Le mascherine dovranno essere indossate anche all'interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici;

Le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute con se anche se ci si sposta in aree periferiche, esterne al centro urbano, ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica;

Resta inteso che è vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva; durante la pratica sportiva all'aperto non vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate integralmente le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

È chiaramente vietato svolgere attività fisica sportiva, anche amatoriale (jogging, footing) senza la mascherina in luoghi in cui siano presenti concentrazioni di persone o luoghi o strade pubbliche percorse e frequentate regolarmente da altri utenti.

In analogia a quanto disposto per i locali pubblici è vietato sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata, al fine di non imporre anche a tutti gli altri passanti di dover rischiare l'esposizione a possibili concentrazioni di aerosol respiratorio potenzialmente infettivo.

L'accompagnamento dei defunti al Cimitero cittadino dovrà ugualmente avvenire per gruppi non superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, affinché possa essere garantito un distanziamento tra gruppi tale da non determinare forme di assembramento e di contatti reciproci altamente esposti al rischio di diffusione del contagio.

**b)** È fatto assoluto divieto di togliere o spostare, dalla posizione di corretta protezione del naso e della bocca, la mascherina per fumare in area pubblica, ancorché in spazi aperti, in presenza di terze persone;

**c)** Dalle 22,00 alle 05,00 del giorno successivo sono consentiti, esclusivamente, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

**d)** Conformemente a quanto sancito dal DPCM 14 gennaio 2021, all'art.1, punto 10, lettera ff), senza distinzioni tra medie e grandi strutture di vendita e superando le classificazioni individuate dalla legislazione della Regione Sardegna, "nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;

**e)** Conformemente al disposto di cui alle lettere gg) punto 10 art.1 del DPCM 14 gennaio 2021 le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 05,00 alle ore 18,00; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, ad eccezione degli esercenti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 ( bar ed esercizi senza cucine) e 47.25 ( commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)

**f)** Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo, qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menu in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso.

g) Con specifico riferimento all'obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni, si osserva che il suddetto obbligo si considera adempiuto con l'annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all'occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l'identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze.

h) È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel medesimo locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; Con riferimento agli assembramenti provocati dai clienti di un esercizio pubblico, di una qualsivoglia attività commerciale, ovvero dall'utenza di uffici pubblici e privati, il legale rappresentante delle suddette attività è obbligato in solido con l'autore dell'illecito; Nei pubblici esercizi, nelle attività che erogano servizi alla persona, negli uffici pubblici e privati e nelle attività commerciali è fatto divieto di mettere a disposizione della clientela riviste ad uso promiscuo;

i) È vietato il consumo sia in forma itinerante che statica di vino, birra, altri alcolici e superalcolici e di alimenti dalle 18,00 alle 05,00 del giorno successivo, sette giorni su sette, in tutto il territorio comunale su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico.

Si intende per consumo di bevande il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere. Il consumo delle sopra citate bevande, ovvero di alimenti, perpetrato da tre o più persone riunite in gruppo determina, in aggiunta alla suddetta condotta illecita, la violazione della prescrizione che impone il divieto di assembramento.

l) L'inottemperanza ad una o più prescrizioni imposte con ordinanza sindacale sia ai titolari degli esercizi di ristorazione che ai titolari di qualsivoglia altra attività commerciale, intesa come esercizio di vicinato, ovvero come media o grande struttura di vendita (anche se posta all'interno di un centro commerciale) e, inoltre, ai titolari delle attività che erogano servizi alla persona, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, le sotto elencate sanzioni amministrative accessorie:

1. per la prima violazione ad una o più delle prescrizioni imposte dalle ordinanze sindacali in corso di validità la chiusura dell'attività per 5 giorni;
2. per la seconda violazione, la chiusura dell'attività per dieci giorni;
3. per la terza violazione la chiusura dell'attività per quindici giorni;
4. dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per trenta giorni.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74, e delle eventuali sanzioni aggiuntive disposte dalla presente ordinanza;

**Il presente provvedimento assume efficacia dalla data odierna fino al 5 marzo 2021; per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le prescrizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021;**

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune [www.comune.sassari.it](http://www.comune.sassari.it).

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione), [tss29374@pec.carabinieri.it](mailto:tss29374@pec.carabinieri.it);
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n.1, Sassari, [gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it);
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo,Sassari; [protocollo.prefss@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefss@pec.interno.it);
- Guardia di Finanza, via Gavino Pinna n.17, Sassari, [ss0500000p@pec.gdf.it](mailto:ss0500000p@pec.gdf.it);
- ATSSardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;  
[serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it](mailto:serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it);
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari:  
[cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it)
- Settore Polizia Municipale, SEDE;
- Settore Attività Produttive E.P.
- Settore Ambiente

Sassari, 18 gennaio 2021

**IL SINDACO**  
Gian Vittorio Campus